

Dall'8 giugno in vigore il decreto n. 78/2016 per la tracciabilità telematica dei rifiuti

Sistema Sistri, punto e a capo

Iter d'accesso e invio dati saranno riscritti da futuri dm

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

In vigore dall'8 giugno 2016 il decreto Ambientale 78/2016, provvedimento recante le nuove regole sul funzionamento del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Il nuovo decreto ministeriale (in G.U. 24 maggio 2016, n. 120) conferma il panorama dei soggetti obbligati a iscriversi al Sistri così come, almeno nell'immediato, il complesso apparato software e hardware da utilizzare per tracciare i rifiuti e l'entità del contributo di iscrizione dovuto dagli operatori.

Parallelamente il nuovo decreto sovrascrive le procedure previste dall'uscende dm 52/2011 che i soggetti operanti in Sistri devono osservare per comunicare al Sistema i dati relativi ai rifiuti, da un lato introducendo alcuni snellimenti immediatamente spendibili e dall'altro affidando a futuri decreti (oltre alla rivisitazione dei citati contributi) la definizione di ulteriori regole operative.

In base allo stesso dm 78/2016 un'ulteriore fase di ottimizzazione del Sistema sarà inaugurata dal nuovo gestore del Sistri, il quale dovrà garantire un successivo alleggerimento della complessa macchina.

Che cosa non cambia.

Come accennato, il nuovo decreto ministeriale n. 78/2016 conferma il novero dei soggetti obbligati a aderire al Sistri già individuato da dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice dell'ambiente») e provvedimenti satellite.

Fino alle diverse e citate future disposizioni normative, l'assetto software e hardware da utilizzare resta inoltre, rispettivamente, quello costituito da: schede Sistri «Area registro cronologico» e «Area movimentazione» da tenere sulla piattaforma telematica; «chiavette Usb» e «black box» (per accesso al sistema e monitoraggio dei percorsi dei mezzi di trasporto rifiuti). Confermate anche la necessità della documentazione cartacea di accompagnamento del trasporto e la videosorveglianza degli impianti di trattamento rifiuti.

Che cosa cambia. Rispetto a quanto previsto dall'abrogato dm 52/2011, il nuovo dm 78/2016 prevede solo come «eventuale» la presenza del «delegato», quale soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dall'ente o impresa for-

Sistri, le principali novità previste dal dm 78

Che cosa cambia

Delegato	1) Prevista solo come «eventuale» la presenza del soggetto che nell'ambito dell'organizzazione dell'ente/impresa è formalmente incaricato all'utilizzo del Sistri
Informazioni da fornire al Sistri	2) Produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi possono informare il Sistri anche immediatamente prima di procedere alla movimentazione
Delega gestione operativa	3) Possibile delega ad associazioni imprenditoriali e società di servizi solo da parte di «produttori e trasportatori di propri rifiuti» 4) Produttori di rifiuti fino 200 kg o litri per anno, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione in caso di movimentazione, sono tenuti a compilare scheda «Area registro cronologico» con cadenza trimestrale

Che cosa cambierà tramite futuri regolamenti MinAmbiente

Accesso, inserimento, trasmissione dati	5) Nuove procedure operative, nelle more delle quali valgono, per quanto non espressamente previste dal dm 78/2016, quelle ex manuali e linee guida fornite di «visto di approvazione» del dicastero e pubblicati su www.sistri.it
Contributo Sistri	6) Riduzione dei contributi dovuti da soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiranno volontariamente
Dispositivi elettronici	7) Sospensione dell'obbligo di installazione e utilizzo di «black box» (e, eventualmente, di connesse «chiavi Usb») su mezzi di trasporto rifiuti

Che cosa dovrà cambiare con il nuovo gestore del Sistema

Ulteriore semplificazione sistema	8) Abbandono attuali dispositivi hardware e individuazione di altri strumenti di efficace tracciabilità rifiuti 9) Registri carico/scarico e formulari trasporto in formato elettronico, generazione automatica del Mud 10) Compilazione in modalità offline e trasmissione asincrona dati 11) Garanzia di interoperabilità con sistemi gestionali di aziende, associazioni categoria e società di servizi
--	---

malmente incaricato all'utilizzo del Sistri.

Fermi restando i già previsti termini massimi per compilazione firma delle schede Sistri, scompare altresì l'obbligo (ex dm 52/2011) per produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi di informare il Sistri già diverse ore prima della movimentazione dei rifiuti, diventando sufficiente farlo immediatamente prima. Possibile delega ad associazioni imprenditoriali e società di servizi solo da parte di «produttori e trasportatori di propri rifiuti»; a livello generale viene inoltre sancito che i produttori di rifiuti in quantità non superiore a 200 kg o litri per anno, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione in caso di movimentazione,

compilano la citata scheda «Sistri - Area registro cronologico» con cadenza trimestrale.

Che cosa cambierà tra-

mite futuri decreti. Con uno o più decreti di natura non regolamentare il ministero dell'ambiente detterà nuove procedure operative da seguire per accesso al

Sistri, inserimento e trasmissione dati. Fino alla loro adozione, per quanto non espressamente previsto dal neo dm 78/2016 varranno le procedure indicate dai manuali e dalle linee guida pubblicati sul portale www.sistri.it forniti di «visto di approvazione» del dicastero.

Nel rispetto delle regole ministeriali, specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, sempre previa approvazione del minambiente, sul portale Sistri.

Con i citati futuri atti non regolamentari il dicastero provvederà altresì da un lato a ridurre i contributi dovuti da soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al Sistri e dall'altro a sospendere l'obbligo di installazione ed utilizzo di «black box» (e, ove sostenibile dal punto di vista tecnico-economico, delle connesse «chiavi Usb») su mezzi di trasporto rifiuti.

Che cosa dovrà cambiare con il nuovo gestore del Sistema. Il nuovo dm 78/2016 impegna, formalizzando alcune condizioni da porre alla base delle relative procedure di affidamento, le ulteriori semplificazioni e ottimizzazioni che dovranno essere assicurate dal gestore del Sistri, tra cui: l'abbandono degli attuali dispositivi hardware e l'individuazione di altri strumenti di efficace tracciabilità rifiuti; la traduzione in «formato elettronico» dei registri carico/scarico e formulari trasporto rifiuti, con generazione automatica del Mud; la compilazione in modalità offline e trasmissione asincrona dei dati; l'interoperabilità del Sistri con sistemi gestionali di aziende, associazioni categoria e società di servizi.

Il tutto innestandosi il nuovo decreto 78/2016 in un orizzonte normativo che vede ancora in corso l'individuazione del nuovo Gestore del sistema, la sanzionabilità dell'omessa iscrizione al Sistri e il mancato versamento dei relativi contributi e l'applicabilità delle pene (invece) per le violazioni delle regole di tracciamento Sistri dei rifiuti solo a partire dal 1° gennaio 2017 (data fino alla quale, però, gli operatori telematici sono comunque obbligati a utilizzare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti ex dlgs 152/2006 «pre riforma Sistri», dietro minaccia delle relative sanzioni).

—© Riproduzione riservata—

